

Segreteria di Gabinetto, App. A, f. 10, ins. 21

[765r]*

XII

A 10 marzo 1782

Ricordi con Mormorai

¹Che gli assegnamenti per i Rappresentanti si regolino sulla distanza dalla capitale con riguardo a quei luoghi che manderanno per loro condizione persone di poco dispendio attesa la qualità del viaggio.

Che Barga si unisca a Pescia, e sarà la distanza di questa 18 miglia.

Che Livorno e Portoferraio si pongano per corpi separati ~~senza che eleggano oratore~~ fuori dalle provincie.

Che Portoferraio elegga l'oratore e faccia tutte le altre funzioni imposte alle comunità con il voto delli attuali Anziani ed ufficiali destinati a rappresentarla sino a che abbia ricevuta altra forma di regolamento.

Che mandi il suo oratore a Livorno alli tempi prescritti per le adunanze provinciali.

Che ~~la~~ nella comunità di Livorno non avendo luogo l'elezione dell'Oratore si elegga il *** il rappresentante per Livorno e Portoferraio all'Assemblea generale.

Che tale elezione si faccia dal Consiglio generale di Livorno nel quale intervenga anche l'Ooratore di Portoferraio.

Così congruamente referendo ed applicando quanto viene disposto circa alle funzioni delle comunità delle provincie e rispettivamente delli loro oratori e Rappresentanti si intenda alli predetti luoghi commesso ed accordato rispettivamente quanto alli altri viene prescritto e concesso.

[765v] Suggestisce che per l'autentica identità dell'augusta firma autorizzante l'atto della Costituzione un esemplare si conservi nella Segreteria dell'Assemblea generale e ciò si dichiari o avverta nella pubblicazione.

Pare che la firma di S.A.R. nella Costituzione debba essere nota dal suo ministero dei Dipartimenti che ne hanno il deposito *** e che per la firma dei ministri medesimi attestano al pubblico la verità di quella del Sovrano, perciò si crede che tutti i consiglieri e direttori delle Segreterie e tutti i segretari delle medesime debbano essere presenti a vedere sottoscrivere S.A.R. ed ~~dichiar~~ attestare di tale atto mediante la loro firma e testimonianza.

Sulla legge minutata dai dottori etc. pare che dall'art. IV vada tolto quanto si lascia di dipendente dalla Consulta e dalla Grazia. Dall'art. VIII pare che vada tolta la replicata espressione «che gli scorpori non rechino minimo pregiudizio alli chiamati» poiché basta aver detto che gli scorpori per giustizia dovuti si dichiarino dalli giudici e così viene ad aversi compreso quanto può competere a chiunque e non si mette al mondo una restrizione di senso che può servire di radice a nuove dispute etc.

Concludesi che per avere la macchina in attività a giugno conviene scrivere lettere istruttive et aspettare che vengano repliche, le quali ne richiedano altre, e più che tutto sieno fatte intendere le formule etc., onde se la stampa non si fa nel mese di marzo nulla può sperarsi altro che confusioni e nullità capaci di portare conseguenze gravi in futuro.

[767r]² Si crede che sarà bene preparare alcune petizioni per mandarle alle comunità per mezzo di persone che se ne incarichino a fine di dare moto et esempio alla inerzia che deve trovarsi in principio e saranno la riduzione delli statuti all'uniformità col fissativo in materia di testamenti, successioni e doti; la liberazione delle pene per i sali di legge da una comunità all'altra; l'abolizione delli fidecommissi che adesso rendono disuguali i popoli poiché solamente i nobili e patrizzi possono farli per 4 teste e così 3/4 dei sudditi sono disuguali dalli altri; l'abolizione dell'ipoteca sopra alli beni stabili che importa il fondamento di tutti li disordini dei patrimoni privati e di tutte le

* Cc. 3, numerate 765-767.

¹ A margine sin.: «Punti fissati con Mormorai sotto di 10 marzo 1782».

² La numerazione delle cc. 766 e 767 è invertita.

liti con la prescrizione delle ipoteche fatte al termine di 60 anni e così chi non troverà da far debito venderà i suoi beni che saranno liberi, non ingannerà un creditore e la circolazione delle contrattazioni non ammetterà diffidenza etc. né successive disputazioni.

[766r]

Punti per la riforma delli fidecommissi

1. Proibire ogni attodi ultima volontà che importi restituzione di eredità totale o parziale.
2. *Item* ogni atto di simile tra vivi quando possa avere effetto *post mortem*.
3. I fidecommissi e qualunque altra disposizione già fatta e pubblicata che importi restituzione come sopra vagliano solamente a favore delli chiamati viventi e delli nascituri dalli matrimoni ~~celebrati~~ esistenti al quaderno della pubblicazione.